



Originale sentenza € 32,00

Totale spese € 32,00

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente relatore ed est.

Sergio VACCARINO Giudice

Gioacchino ALESSANDRO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 31/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69189** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

CIPRIANI Francesco (C.F.CPRFNC67T13L109B), nato a Terlizzi (BA) in
data 13 dicembre 1967 e residente in Grisi (frazione di Grisi Monreale), in via
Donizetti, n.22., rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Bova (C.F.
BVORSR76C69C342V) del foro di Termini Imerese, giusta mandato in calce
alla comparsa di risposta depositata in data 28 novembre 2023, con cui elett.te
domicilia presso lo studio sito in Caccamo, via S. Domenico, n.22 -Pec:
rosaria.bova@cert.avvocatitermini.it).

Uditi, all'udienza pubblica del 20 dicembre 2023, il relatore pres. Anna Luisa
Carra e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Marco Cavallaro, nonché, nell'interesse del convenuto, l'avvocato
Rosaria Bova, come sopra generalizzata;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 8 maggio 2023 e ritualmente notificato in data 23 giugno 2023, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio il sig. CIPRIANI Francesco, come sopra generalizzato, Appuntato Scelto Q.S. dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di San Cipirrello (PA), per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 87,33 (ottantasette/33), oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Arma dei Carabinieri, nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

II. L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla comunicazione del 14 giugno 2022 della Procura militare di Napoli che segnalava, nell'ambito del procedimento penale n. 105/22/R.G.N.R., l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio a carico del nominato in epigrafe per la fattispecie di peculato militare aggravato (artt.215, 47 n. 2 c.p.m.p. e art. 81 cpv c.p.) per essersi lo stesso appropriato di beni alimentari destinati all'approvvigionamento della Stazione dei Carabinieri di San Cipirrello (PA) ove lo stesso prestava servizio. Dall'attività istruttoria esperita dalla Procura erariale attraverso l'acquisizione della documentazione a corredo della richiesta di rinvio a giudizio, è emerso che l'Appuntato Scelto Cipriani Francesco in tre circostanze (28 febbraio, 9 marzo e 16 marzo 2022) aveva per ragioni di ufficio il possesso e la disponibilità temporanea di generi alimentari che era incaricato di acquistare presso l'esercizio commerciale convenzionato "Europa Food Store" per provvedere alle esigenze del personale della Stazione: a seguito di un controllo

interno (sollecitato dalla segnalazione di due militari che avevano rilevato ammanchi di generi alimentari) era stata rilevata la non corrispondenza tra la merce acquistata e indicata negli scontrini non fiscali dell'esercizio commerciale e quella consegnata dal Cipriani al servizio mensa. In particolare, in data 1° marzo 2022 era stato rilevato nella MOS un ammanco di merce (grana padano, costine di maiale, n. 12 pezzi acqua Rocchetta Brio e n. 12 pezzi acqua Fontenoce) per complessivi **euro 27,39** riferito agli acquisti del giorno precedente (28 febbraio 2022) risultanti dallo scontrino non fiscale rilasciato dall'esercizio commerciale; in data 9 marzo detto ammanco era riferibile a generi alimentari (pezzami di salumi e Parmigiano reggiano) per complessivi **euro 22,77**; infine, in data 16 marzo 2022 l'ammanco di generi alimentari della MOS ammontava ad **euro 37,17** ed era riferito ai seguenti prodotti: n. 12 confezioni di pasta Poiatti, n. 2 confezioni di polpa di pomodoro Pomì, n. 6 bottiglie di passata di pomodoro Pomì, n. 2 kit bicchierini, palettine e zucchero in bustine, n. 2 confezioni di bicchieri Diesse, n.1 confezione di carta igienica Regina, due ricariche di sapone Malizia.

La dinamica dei fatti appropriativi dei generi alimentari da parte del Cipriani, secondo quanto emerso dalle annotazioni di polizia giudiziaria dei militari della Stazione dei carabinieri, era corroborata dalla circostanza della mancata allegazione (unitamente alla consegna della spesa) dello scontrino non fiscale rilasciato dall'esercizio commerciale ove era indicata la merce acquistata, al fine di poter operare un riscontro tra quanto acquistato e quanto presente nella cucina della mensa.

In data 1° marzo 2022, infatti, su richiesta di altro militare (Brigadiere Falica Rosario) deputato alle verifiche contabili, il Cipriani aveva dichiarato di non

essere in possesso dello scontrino: solamente dopo aver acquisito la copia dello scontrino da parte dell'esercente commerciale e verificato che quanto ivi indicato come acquistato non era stato consumato la sera precedente, il Brigadiere Falica verificava la sussistenza di un ammanco di prodotti per complessivi euro 27,39. Tale circostanza, riferita al Comandante della Stazione, non veniva immediatamente contestata al Cipriani, che veniva posto sotto osservazione al fine di verificare se vi fosse una dolosa condotta appropriativa o se si fosse trattato semplicemente di un errore relativo ad un episodio isolato.

Il successivo 9 marzo, il Cipriani si recava unitamente al Vice Brigadiere Bortone Gianluigi a fare la spesa ed in quella occasione il Bortone notava che i prodotti acquistati erano suddivisi in due buste: alla richiesta di chiarimenti il Cipriani precisava di aver acquistato anche merce a proprie spese per uso personale. Il Vicebrigadiere Bortone allertava i militari in caserma con messaggi via *whatsapp* al fine di effettuare un controllo tra quanto acquistato e quanto consegnato: anche in detta circostanza lo scontrino non fiscale non era presente nella busta della spesa. Il giorno successivo, reperito lo scontrino da parte dell'esercente commerciale, si appurava l'ammanco di prodotti alimentari per complessivi euro 22,77.

In data 16 marzo, infine, parte dei prodotti alimentari che non risultava consegnata alla MOS era rinvenuta nella autovettura privata del Cipriani che all'atto della contestazione non forniva spiegazioni e provvedeva a restituire la merce sottratta pari ad euro 37,17, secondo quanto emerso dalla nota prot. n.131/1 a firma del Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Monreale.

La procura erariale, ritenendo che il comportamento del militare fosse

connotato da particolare riprovevolezza per essere stato posto in violazione di norme penali oltre che in dispregio del rapporto fiduciario instauratosi con la Stazione di appartenenza, invitava a dedurre il Cipriani con atto ritualmente notificato in data 13 marzo 2023, contestandogli il danno erariale per complessivi euro 87,33. Il convenuto non si avvaleva delle facoltà preprocessuali e, conseguentemente, veniva tratto a giudizio avanti questa sezione giurisdizionale con atto di citazione dell'8 maggio 2023, notificato in data 23 giugno 2023 a mezzo forze di polizia ai sensi dell'art. 42 c.g.c.

Il Cipriani, all'udienza dell'8 novembre u.s. si è costituito in giudizio con il patrocinio del legale Rosaria Bova, come sopra generalizzata, che ha chiesto un breve rinvio della discussione per costituenda difesa.

In data 28 novembre 2023 il Cipriani ha articolato memoria difensiva in cui ha precisato che: 1) la mancata attività defensionale in fase preprocessuale è dovuta ad errore incolpevole per confusione tra l'atto della procura contabile e l'avviso di conclusione indagini del procedimento incardinato presso il tribunale militare; 2) in sede penale, il capo di imputazione di "peculato militare aggravato" è stato derubricato in "appropriazione indebita" in considerazione della circostanza che il Cipriani non rivestiva le funzioni amministrative di addetto alla mensa; 3) sempre in sede penale, all'udienza del 7 novembre 2023 al Cipriani è stato accordato il beneficio della sospensione della pena con programma di "messa alla prova", con udienza di verifica fissata per il 21 maggio 2024; 4) infine, aspetto di interesse nel presente procedimento contabile, viene fornita prova del versamento con bonifico bancario dell'importo contestato di euro 87,33 in favore della Legione Carabinieri Sicilia – servizio amministrativo.

In considerazione dell'integrale refusione del danno il difensore del Cipriani chiede che lo stesso non sia condannato alle spese di giudizio.

III. All'odierna udienza il patrono del convenuto ha insistito nella richiesta di cessazione della materia del contendere senza pronuncia di condanna alle spese del giudizio, avendo il proprio assistito refuso integralmente il danno contestato; il Pubblico Ministero, invece, sottolineando che la refusione del danno è avvenuta nel corso del giudizio ha chiesto che il Collegio pronunci condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Considerato in

DIRITTO

1. In linea con quanto documentato in atti, il Collegio accerta l'avvenuto versamento da parte del convenuto Cipriani Francesco dell'importo richiesto con l'atto di citazione in giudizio, pari alla somma di euro 87,33 in favore della Legione Carabinieri Sicilia- Servizio amministrativo- C.so Vittorio Emanuele, n. 475, Palermo.

Conseguentemente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *id est* l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, v. cass., sent. n.6676/2015).

Come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza contabile, vi rientra l'ipotesi dell'avvenuta integrale refusione del danno, che elimina ex se la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (*ex plurimis*, Sez. Giur. Lombardia, sent.n.779/2009).

Nel caso in esame, nelle more del giudizio, il convenuto ha provveduto al versamento dell'importo richiesto con l'atto di citazione in favore dell'amministrazione danneggiata. Il Collegio ritiene che detto importo – ancorché non comprenda espressamente la quota a titolo di rivalutazione ed interessi – possa costituire recupero integrale del danno recato all'amministrazione, in quanto comprensivo della maggior somma di euro 37,17 pari al valore dei beni di consumo non deperibili rinvenuti nel bagagliaio dell'autovettura del Cipriani ma prontamente restituiti dallo stesso – come risulta dalla documentazione in atti - in confezione integra ed utilizzabile dall'amministrazione e come tale non qualificabile come documento erariale. Il Collegio, infine, ritiene di non poter accogliere la richiesta del difensore – avversata dal P.M. in udienza- di non gravare la pronuncia delle spese del giudizio in quanto la refusione del danno è stata disposta nel corso del giudizio e in applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese vanno poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Cipriani Francesco:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;

-pone a carico del **CIPRIANI Francesco (C.F.CPRFNC67T13L109B)** le

spese di giudizio, in favore dello Stato, che liquida nella misura di **euro**

147,16 (*diconsi* centoquarantasette/16).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.

Il Presidente-estensore

Dott.ssa Anna Luisa Carra

(F.to digitalmente)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 25 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente